



6769/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

INDENNITA'
ACCOMPAGNAMENTO

Ud. 22/12/2022 - C.C.

R.G.N. 28254/2021

Rep.

Cea. 6769

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28254-2021 proposto da:

RIANDA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VALDINIEVOLE n. 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER
FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA
SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI e PATRIZIA CIACCI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 7137/2021 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 14/09/2021;

12291
22

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/12/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

Adunanza camerale del 22 dicembre 2022 – Pres. Leone, rel. Buffa.

49) r.g. n. 28254/2021 RIANDA RITA – INPS

Il tribunale di Roma, con sentenza del 14.09.2021, ha accolto il ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. promosso da Rita Rianda e riconosciuto lo stato sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave, dalla data della domanda amministrativa, come richiesto dalla ricorrente; con condanna dell'INPS al pagamento di Euro 2041,00 per spese e compensi, oltre Iva e Cpa.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la sig.ra Rita Rianda censurando la liquidazione delle spese di lite operata dal tribunale; la controparte ha resistito con controricorso.

Con unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 c.p.c. comma 2, degli artt. 4 e 5 del D.M. 55/2014, dell'art. 24 della L. 794/1942 art. 4 comma 1 del D.M. n. 585/1994 e della L. n. 1050/1957 per aver il tribunale disposto una liquidazione delle spese di lite insufficiente rispetto ai valori previsti dal D.M. n. 55/2014, applicabile al caso di specie.

Occorre premettere che oggetto del procedimento per A.T.P. erano due domande: la prima, strumentale al positivo accertamento del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e la seconda volta al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, co. 1 e 3, L. 104/1992, dal valore indeterminabile come per costante giurisprudenza sul punto, con conseguente applicazione dell'art. 10, comma secondo, c.p.c. e quantificazione indeterminabile del valore della controversia.

La richiesta cumulativa dei due accertamenti sanitari comporta che il valore della causa debba determinarsi in relazione al terzo degli scaglioni di cui all'allegato D.M. nr. 55 del 2014 (tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00) (Cass. 34839 del 25.11.2022). I compensi professionali previsti per la fase di studio, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale vanno, poi, ridotti, in considerazione della natura della causa, del 50% e, quello per la fase istruttoria, del 70%, ancora ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4; pertanto, secondo i criteri indicati, si determina l'importo di Euro

1.212,00 per la fase di ATP e di Euro 3.077,00 per la fase di opposizione. Conseguendo che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi.

Il ricorso va, dunque, accolto e il decreto va cassato per quanto di ragione.

Provvedendosi alla riliquidazione delle competenze per la fase di ATP, la stessa va fatta oggi in applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n. 33482 del 14 novembre 2022), sicché, in riferimento allo scaglione sopra evidenziato, vanno liquidate per compensi professionali, per la fase di ATP Euro 1.528,00 e per la fase di opposizione Euro 3.808,00, per complessivi Euro 5.336,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il capo delle spese contenuto nel provvedimento impugnato e liquida le spese del giudizio di merito in euro 5.336,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2022.

Il Presidente

Margherita Maria Leone

Depositato in Cancelleria

Oggi, - 7 MAR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Floranna Colaneri*